

**AS606 - COMUNE DI SANT'URBANO (PD) - SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Roma, 19 febbraio 2009

Comune di Sant'Urbano  
Sindaco

**Oggetto:** richiesta di parere ai sensi dell'articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008 in relazione all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Relativamente alla sottoponibilità dell'affidamento secondo modalità c.d. *in house* dei servizi di riscossione relativi alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla procedura di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Autorità, nella sua adunanza dell'11 febbraio 2009, ha ritenuto di esprimere le seguenti considerazioni.

Posto che la disposizione richiamata si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli eventuali obblighi di pubblicità, analisi di mercato e verifica previsti dalla legge discendono dalla riconducibilità dei servizi in oggetto a tale categoria.

Al riguardo, l'Autorità ritiene che i servizi di riscossione in oggetto, in quanto resi a favore della pubblica amministrazione ovvero del gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti, debbano ritenersi strumentali e, pertanto, essere propriamente ricondotti alla disciplina degli appalti pubblici di servizio.

Tenuto conto di ciò, non si ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge n. 133/2008 trovino applicazione nel caso di specie.

Pertanto, al di là della legittimità o meno dell'azione amministrativa alla luce di quanto previsto dall'articolo 238, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006, l'Autorità ritiene che la scelta di affidare le attività di riscossione dei tributi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad un soggetto diverso dal gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti non sia indifferente dal punto di vista concorrenziale.

Tale circostanza appare idonea, infatti, a condizionare gli esiti della procedura ad evidenza pubblica diretta a selezionare il gestore unico dei servizi. Qualsiasi potenziale gestore potrebbe essere disincentivato dal partecipare alla gara dalla impossibilità di gestire direttamente le entrate derivanti dallo svolgimento della propria attività o, addirittura, impossibilitato a presentare un'offerta realistica per la gestione del servizio.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*